
Dipartimento Infrastrutture

Via Gazzoletti n. 33 – 38122 - Trento

T +39 0461 497513

pec dip.infrastrutture@pec.provincia.tn.it

@ dip.infrastrutture@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Alla Direzione generale
Ai Dipartimenti
Alle Agenzie
Alle UMST
Alle UMSE
Ai Servizi
Agli Enti strumentali Pubblici e Privati
della Provincia
- sede -

ai Comuni
alle Comunità
al Consorzio dei Comuni trentini
- interoperabilità Pi.Tre -

Spett.le
Associazione Artigiani Trentino
assart@pec.artigiani.tn.it

ANCE Trento
ance.trento@pec.ance.it

Spett.le
Confindustria
confindustria.trento@cert.neispa.com

Spett.le
Cooperazione Trentina - Federazione Trentina
della Cooperazione
ftcoop@pec.cooperazionetrentina.it

Spett.le
Confcommercio del Trentino
confcommercio@pec.unione.tn.it

Spett.le
Confesercenti
confesercentitn@pec.aruba.it

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 – www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

Spett.le
C.G.I.L. del Trentino
segreteria.cgil@pec.cgil.tn.it

C.I.S.L. del Trentino
usr.trentino@pec.cisl.it

U.I.L. del Trentino
uilentilocalitn@pec.it

Spett.le
Ordine degli Ingegneri di Trento
ordine.trento@ingpec.eu

Spett.le
Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Trento
oappc.trento@archiworldpec.it

Spett.le
Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Trento
collegio.trento@geopec.it

Spett.le
Ordine dei Geologi della Provincia di Trento
segreteria@geotaspec.it

Ordine dei Periti Industriali della Provincia
di Trento
ordineditrento@pec.cnpi.it

Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori
Forestali della Provincia di Trento
protocollo.odaf.trento@conafpec.it

U.P.I.P.A.
Unione Provinciale Istituzioni per l'assistenza
upipa@pec.tn.it

Università degli Studi di Trento
ateneo@pec.unitn.it

e, p.c.

al Presidente della Provincia

agli Assessori della Provincia

sede -

Fascicolo D330/1.14.1/DP

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o dei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Indicazioni per l'applicazione della disciplina economica negli appalti pubblici di lavori per l'aumento eccezionale delle materie prime di cui al comma 6 bis dell'[articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020](#) e alla richiamata disciplina statale ([articolo 1-Septies DL 25 maggio 2021, n. 73](#))

Come noto, le oscillazioni che hanno caratterizzato l'andamento anomalo di alcuni prezzi delle materie prime verificatesi nel corso del primo semestre dell'anno in corso ha spinto il legislatore nazionale prima e quello provinciale poi, come di seguito illustrato, ad effettuare un intervento di natura transitoria ed eccezionale al fine di consentire un parziale riequilibrio delle condizioni del sinallagma contrattuale evitando che tale andamento anomalo possa dar luogo ad effetti indesiderati nella regolare esecuzione delle opere pubbliche e sulle imprese operanti, in particolare, nel settore edile.

Il nuovo intervento normativo emergenziale, a livello nazionale, è stato emanato in sede di approvazione della legge di conversione del DL 25 maggio 2021, n. 73 che ha introdotto il seguente [articolo 1-Septies](#) contenente una disciplina derogatoria.

Art. 1-septies - Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Si segnala che, a livello statale, è stato pubblicato il decreto attuativo della normativa statale con relativa tabella e circolare che sono disponibili ai seguenti link:

Decreto (con allegati) pubblicato in Gazzetta ufficiale:

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/23/21A06809/sg (link permanente)

Circolare ministeriale pubblicata (c.d. Circolare del Ministro Giovannini) sul sito del MIT (link NON permanente fornito a titolo informativo):

https://www.mit.gov.it/nfsmittgov/files/media/notizia/2021-11/CIRCOLARE_compensazione_prezzi.pdf

Si annota che la disciplina in questione si applica unicamente a "lavori" in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021 (quindi: 24 luglio 2021) indipendentemente dal periodo in cui siano stati affidati (e, pertanto, sia che siano ancora transitoriamente soggetti alla disciplina del D.Lgs. 163/2006 ovvero ad una clausola di revisione prezzi prevista in base al D. Lgs. 50/2016, sia che siano temporalmente ricadenti nell'applicazione della disciplina provinciale recata nei commi 4 e 5 dell'[articolo 46 ter](#) della l.p. 26/1993) [1].

¹A titolo informativo, si ricorda che l'applicazione della pregressa normativa è contenuta nei seguenti documenti:

- [Circolare n. 4 del 23 aprile 2008, n. 4 del Dirigente generale del Dipartimento Lavori pubblici, trasporti e reti](#);

- [Circolare n. 1 del 3 marzo 2009, n. 781 del Dirigente generale del Dipartimento Protezione civile e](#)

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 – www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

La disciplina recata all'[articolo 1-Septies](#) del DL 25 maggio 2021, n. 73 è stata recepita, mediante rinvio alla legislazione statale, dall'articolo 17 della legge provinciale di assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 (l.p. 4 agosto 2021, n. 18) che ha inserito il seguente comma 6 bis nell'[articolo 7](#) della legge provinciale n. 2 del 2020:

6 bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, le disposizioni statali relative alla revisione dei prezzi dei materiali adottate a tal fine sono applicate nel territorio provinciale, in deroga a quanto previsto dall'ordinamento provinciale dei contratti. Alle compensazioni effettuate ai sensi di questo comma si provvede nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione. La Provincia, inoltre, può utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata, purché disponibile.

Dunque, trova ora applicazione, anche a livello provinciale, il disposto del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 11 novembre 2021 pubblicato in GU Serie Generale 23 novembre 2021, n. 279.

Ne consegue che, a far data dalla pubblicazione del Decreto suddetto, è scattato, automaticamente, il termine **di natura perentoria** di 15 giorni per la presentazione, da parte delle imprese, delle domande di cui all'[articolo 1-Septies](#) del DL 25 maggio 2021, n. 73. Considerato che la pubblicazione è avvenuta in data 23 novembre, la scadenza fissata **è ora il giorno 9 dicembre 2021** (considerato che il giorno di scadenza dell'8 dicembre è festivo).

Per quanto attiene ad appalti nei quali sussistono lavorazioni, all'interno delle quali siano impiegati i materiali oggetto del provvedimento in questione, affidate a subappaltatori ovvero a imprese mandatarie di raggruppamenti temporanei di imprese, si rammenta che l'istanza dovrà essere, comunque, presentata dall'appaltatore principale - ovvero dalla capogruppo - in quanto soggetto titolare attivo del rapporto contrattuale con l'amministrazione indipendentemente dalla circostanza che l'aumento (o la riduzione) abbia inciso sull'appaltatore (ovvero sulla capogruppo) piuttosto che sul subappaltatore (ovvero sulla/e mandante/i).

Per quanto attiene alle compensazioni in riduzione che interessano le amministrazioni aggiudicatrici, entro il suddetto termine - come precisato nel paragrafo 2.6 della citata [Circolare del MIT](#) c.d. "circolare del Ministro Giovannini" alla quale si fa rinvio anche per gli ulteriori aspetti di dettaglio - *"la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante in presenza di lavorazioni che contengano materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione. In tal caso il responsabile del procedimento tempestivamente accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi"*.

In particolare, sempre con riferimento alla procedura di compensazione in diminuzione:

- entro il termine di quindici giorni va perentoriamente "avviata" la procedura: quindi, entro questo ristrettissimo termine, **i DL nominati per appalti di lavori in corso di esecuzione nella prima metà dell'anno 2021 (fermo restando che tali lavori devono riferirsi a cantieri ancora attivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL**

Infrastrutture;

- [Circolare 10 febbraio 2010, n. 467 dell'Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti;](#)
- [Circolare 3 settembre 2010, n. 246781/D327/3.5-2010-195](#)

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

73/21021, cioè al 24 luglio 2021) che rilevino la sussistenza di materiali per i quali vi sia una variazione in diminuzione dovrà comunicarla tempestivamente al RP per l'inoltro, tassativamente entro il quindicesimo giorno (cioè entro il giorno 9 dicembre 2021), della comunicazione di avvio della procedura all'impresa; si rammenta, in ordine alla predetta scadenza, che un'eventuale omissione di tale adempimento potrebbe anche comportare l'avvio di un'azione per danno erariale da parte dell'organo competente;

- in via collaborativa si allega un fac-simile di comunicazione;
- "tempestivamente" il RP adotterà il provvedimento ricognitivo, che dovrà essere effettuato sulla base dell'istruttoria del DL.

Peraltro, dall'allegato 1 al Decreto si rileva che le variazioni dei materiali sono quasi tutte in aumento tranne le seguenti (relative ad offerte anteriori all'anno 2000 riportate nell'allegato 2 del Decreto):

- binari ferroviari (anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008);
- tubi di rame per impianti idrosanitari (anni 2004, 2005)
- radiatori in alluminio (anni 2008, 2010).

Infine, si segnala che:

- in base all'articolo 136 (Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici) del DDL 2448 (legge di bilancio 2022) attualmente all'esame in commissione in Senato è prevista l'estensione del meccanismo della compensazione anche per il secondo semestre del 2021;

- con decreto 30 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 Ottobre 2021 (link permanente: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/28/21A06395/sg) l'apposito fondo, previsto per sostenere le compensazioni che non trovano copertura nelle risorse disponibili, è stato dotato di uno stanziamento di 100 milioni di euro, ripartiti tra piccole, medie e grandi imprese rispettivamente con 34, 33 e 33 milioni di euro; peraltro, sempre con legge di bilancio 2022 verrebbe previsto l'incremento del fondo in questione di altri 100 milioni di euro per coprire anche il secondo semestre dell'anno in corso.

Considerato che all'articolo 2 di tale decreto è stabilita la scadenza di 60 giorni (decorrenti dalla pubblicazione del decreto di cui all'[articolo 1-Septies](#) del DL 25 maggio 2021, n. 73) per inviare la documentazione necessaria, si invita ad adottare tutte le misure organizzative e gestionali necessarie al rispetto del predetto termine per la presentazione delle eventuali domande di accesso al fondo statale: in particolare, si richiama l'attenzione sulla circostanza che le eventuali istanze di accesso al fondo di cui al DM 30 settembre 2021 dovranno essere corredate da tutti i documenti necessari ivi indicati (documentazione giustificativa dell'impresa, attestazione dell'importo definitivo, dichiarazione di insufficienza di risorse finanziarie).

Pur sottolineando il carattere indispensabile di questo primo adempimento, si segnala che sono comunque in corso valutazioni relative all'introduzione di eventuali misure integrative o sostitutive da parte della Provincia.

Si suggerisce, altresì, di trasmettere la presente ai soggetti, interni ed esterni all'amministrazione, che abbiano svolto incarichi di direzione lavori nel periodo d'interesse raccomandando una tempestiva verifica atta a consentire il regolare espletamento di tutte le incombenze previste.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- ing. Luciano Martorano -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia

dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

FAC-SIMILE COMUNICAZIONE

Spett. Operatore economico:

.....

pec:

Egr. Direttore dei lavori:

.....

mediante protocollo informatico/pec:

Oggetto: lavori di ... ; CIG ...; comunicazione d'avvio d'ufficio della **compensazione IN DIMINUZIONE** ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici) del DL 25 maggio 2021, n. 73 inserito dalla legge di conversione (L. 23 luglio 2021, n. 106) modificato con DL 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156

Facendo riferimento ai lavori in oggetto, si comunica, su segnalazione del DL, che è avviato d'ufficio il procedimento per la quantificazione della compensazione IN DIMINUZIONE relativamente alle seguenti lavorazioni, giusto il disposto dell'allegato 2 del DECRETO 11 novembre 2021 avente ad oggetto "*Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi*" pubblicato in [GU Serie Generale n. 279 del 23-11-2021](#):

[cancellare le voci che non interessano:]

- binari ferroviari (anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008);
- tubi di rame per impianti idrosanitari (anni 2004, 2005)
- radiatori in alluminio (anni 2008, 2010).

Ai sensi della disposizione citata in oggetto, il sottoscritto adotterà, a seguito dell'espletamento dell'istruttoria, il provvedimento di accertamento del credito che sarà posto a recupero.

Distinti saluti.